



**“DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
PER IL FUNZIONAMENTO DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI PER L’ANNO 2017”**

Contributo dell’AISCAT (Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori)

Quesito n. 1

Si chiedono osservazioni motivate in ordine all’elenco delle attività individuate dall’Autorità al fine di individuare i soggetti tenuti al versamento contributivo

Il settore autostradale rientra nella lettera a) dell’elenco dei soggetti, identificati dall’Autorità, tenuti al versamento del contributo.

Come già rappresentato dal comparto autostradale in occasione della precedente consultazione effettuata dall’ART per la determinazione del contributo per il 2016, non dovrebbero essere soggette a contribuzione le concessionarie autostradali titolari di concessioni assentite in data antecedente alla istituzione dell’ART, non essendo le attività da queste svolte soggette all’esercizio delle attività regolatorie attribuite alla stessa ART.

Ai sensi della legislazione vigente, i concessionari autostradali tenuti al pagamento del contributo sono quindi solo quelli titolari di concessioni assentite successivamente alla istituzione dell’ART, in quanto le competenze attribuite a quest’ultima sono quelle indicate alla lettera g) del comma 2 dell’art. 37 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 214/2011, che attengono appunto esclusivamente alle “nuove concessioni”.

L’ambito regolatorio dell’Autorità con particolare riferimento al settore autostradale risulta peraltro oggetto di ricorsi promossi, da varie società titolari di concessioni assentite precedentemente alla costituzione dell’ART, avverso le delibere con le quali è stato stabilito, indistintamente per tutte le concessionarie, il contributo, rispettivamente per l’anno 2015 e 2016.

Quesito n. 2

Si chiedono osservazioni motivate in ordine ai criteri sopra indicati per l’individuazione del fatturato rilevante

Fermo restando quanto già ricordato al punto precedente, il criterio oggettivamente più corretto appare quello di non assoggettare ad alcun contributo i ricavi generati da attività sicuramente estranee all’ambito regolatorio dell’Autorità.

Conseguentemente riteniamo che la “base imponibile” sulla quale calcolare l’importo del contributo, debba coincidere, per i concessionari autostradali, con l’introito netto da pedaggio, depurato del sovra canone di concessione di competenza di ANAS S.p.A.

In altre parole, dal fatturato totale – quale risulta dal conto economico alla voce A1 sommato alla voce A5, o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS – oltre a quanto già previsto nel documento di Consultazione, per i concessionari autostradali dovranno essere scomputati anche ricavi derivanti dalle sub concessioni, ivi comprese quelle relative agli affidamenti dei servizi nelle aree di servizio, trattandosi peraltro di materia già regolata sia dai Ministeri competenti che dall’Autorità Garante per la Concorrenze e il Mercato, nonché più in generale, tutti i ricavi diversi da quelli da pedaggio.

Quesito n. 3

Si chiedono osservazioni motivate in ordine alla riduzione della soglia minima di esenzione dal contributo rispetto a quella attualmente in vigore di Euro 6.000,00. Qualora si concordi con la prospettata riduzione, si chiede di fornire indicazioni sui criteri da applicare per la determinazione della nuova soglia di esenzione dal contributo dovuto all’Autorità.

A riguardo osserviamo, in via generica, che qualsiasi previsione circa la determinazione del contributo da parte dei soggetti tenuti, oltre ad essere coerente con quanto previsto dalla legge istitutiva (che non risulta ammettere ipotesi di esenzione per categorie di operatori soggetti alla regolazione dell’ART) , deve essere ispirata alla massima imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione degli operatori economici.

Riteniamo pertanto che l’esenzione dal contributo per alcuni operatori (soggetti all’ambito di regolazione dell’ART) esclusivamente in ragione del proprio fatturato, non risulti coerente né con la legge, né con i sopra ricordati principi.

Ai fini della determinazione del contributo, potrebbe invece avere un principio di ragionevolezza l’applicazione di un criterio qualitativo correlato all’entità dell’attività regolatoria esercitata nei confronti di alcune categorie di operatori (garanzia di proporzionalità), con applicazione estesa a tutte le categorie nei cui confronti si verifica la medesima situazione.

Quesito 4

Si chiedono osservazioni motivate in relazione ai criteri di identificazione del fatturato per i soggetti operanti nel trasporto aereo di passeggeri e/o merci.

Non riguarda il nostro Settore.

Quesito 5

Si chiedono osservazioni motivate in relazione ai criteri di identificazione del fatturato dei soggetti operanti nel trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci.

Non riguarda il nostro Settore

Quesito n. 6

Si chiedono osservazioni motivate in relazione alle dichiarazioni da rendere in caso di scomputo di alcune voci dal fatturato rilevante ai fini del contributo.

Si conferma quanto già rappresentato in occasione della precedente consultazione sul contributo 2016 e cioè che sia sufficiente l'attestazione dei dati economici dichiarati da parte del Presidente del Collegio Sindacale (in alternativa quindi, a discrezione della singola Società, all'intervento del revisore legale dei conti o della società di revisione legale, laddove invece l'utilizzazione del termine "*in mancanza*" presente nel documento di consultazione, potrebbe risultare fuorviante).

Ricordiamo infatti che i dati di bilancio sono già dati certificati ed asseverati e che l'attestazione da parte dei revisori legali dei conti, ovvero delle società di revisione legale dei dati economici dichiarati per la rideterminazione del fatturato rilevante, costituirebbe una inutile duplicazione di attività, con oneri e costi aggiuntivi per l'operatore economico non necessari al raggiungimento del fine perseguito.